



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 23 maggio 2003

La Corte Federale, composta dai Sigg. ri: Dott. Pasquale de Lise, Presidente; Avv. Salvatore Catalano, Prof. Carlo Malinconico, Avv. Michele Pierro, Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Prof. Silvio Traversa e Avv. Mario Valitutti, Componenti, nella riunione tenutasi in Roma il 22 maggio 2003 ha esaminato, tra l'altro, i sottonotati casi, formulando i dispositivi delle decisioni come di seguito riportati:

1 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

.....

- 2 RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 3 RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 4 RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 5 RICORSO DELL'A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 6 RICORSO DELL'A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**

- 7 **RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 8 **RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**
- 9 **RICORSO DELL'A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003**

La Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.

.....

10. **RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 12.5.2003 IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003**

La Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

.....

11. **RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI CONFLIGGENTI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003**

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l'avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all'art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

.....